



**Società Cooperativa WeForGreen Sharing**

# **Regolamento sui ristorni**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 06/10/2015

## Articolo 1

### (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di ripartizione dei ristorni ai soci della Cooperativa, in attuazione dell'articolo 9 dello statuto.

## Articolo 2

### (Definizione del ristorno)

1. Il ristorno è la parte dell'avanzo di gestione attribuita a ciascun socio cooperatore in proporzione alla quantità e qualità dei suoi scambi mutualistici intercorsi con la Cooperativa durante un esercizio sociale.

2. La Cooperativa determina gli scambi mutualistici generativi di ristorni.

## Articolo 3

### (Beneficiari dei ristorni)

1. Il ristorno è riconoscibile esclusivamente a coloro che risultino iscritti nel libro dei soci fino alla data in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione dei ristorni.

2. In caso di contitolarità delle azioni, il ristorno spetta solo al contitolare che ha instaurato rapporti mutualistici generativi del ristorno. In caso di più contitolari che hanno instaurato rapporti mutualistici generativi del ristorno, il ristorno è attribuito in parti uguali tra tutti i predetti contitolari.

3. Se ammessi in Cooperativa nel corso dell'esercizio sociale cui si riferisce l'avanzo ristornabile, il ristorno spettante ai relativi soci si calcola dalla data della loro iscrizione nel libro dei soci.

## Articolo 4

### (Avanzo di gestione ristornabile)

1. L'avanzo di gestione ristornabile è quello derivante esclusivamente dai rapporti mutualistici generativi del ristorno. Non si può distribuire ristorni se il conto economico indicasse una perdita di esercizio prima di appostare in esso i ristorni.

## Articolo 5

### (Determinazione del ristorno)

1. L'assemblea dei soci, nell'approvare il progetto di bilancio d'esercizio, approva altresì la contabilizzazione dei ristorni nel conto economico proposta dal consiglio di amministrazione.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea l'elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno.

3. All'inizio di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione può variare l'elenco di cui al comma precedente, dandone notizia con apposita comunicazione scritta ai soci. L'assemblea dei soci è chiamata a ratificare la variazione di detto elenco.

## Articolo 6

### (Diverse categorie di soci)

1. La disciplina del ristorno può differenziarsi a seconda dell'appartenenza del relativo beneficiario ad una delle categoria di soci di cui all'articolo 4 dello statuto.

2. Ciascuna categoria di soci cui è riconosciuto il diritto di partecipare alla ripartizione dei ristorni può essere regolata con un apposito allegato al presente regolamento. Il regolamento dei ristorni valevole per una specifica categoria di soci deve contenere i requisiti per far parte della relativa categoria e i parametri per calcolare il ristorno da riconoscere agli appartenenti a tale categoria.

## Articolo 7

### (Liquidazione dei ristorni)

1. I ristorni possono essere liquidati in modo diretto e/o indiretto, nel primo caso accreditando al socio una somma di denaro e nel secondo caso incrementando la sua partecipazione sociale.

2. Il ristorno, se liquidato indirettamente, non può essere inferiore al corrente valore nominale dell'azione.

3. Qualora il ristorno utilizzato per incrementare la partecipazione sociale sia di importo diverso dal corrente valore nominale dell'azione (o da un suo multiplo), la relativa differenza è imputata in un apposito fondo fino a che la quota di pertinenza del socio non raggiunga il predetto valore grazie ai successivi ristorni. Tale quota è destinata a fini di beneficenza o mutualità in caso di perdita della qualità di socio, non concorrendo a formare la quota di liquidazione.

4. La Cooperativa può compensare il diritto di credito al ristorno con qualsiasi debito del socio verso la Cooperativa.

## Articolo 8

### (Illustrazione sulla proposta di ripartizione dei ristorni)

1. Nella relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio il consiglio di amministrazione illustra ai soci la propria eventuale proposta circa i ristorni.

2. Nella propria relazione all'assemblea, il collegio sindacale o il revisore legale, se presenti nella Cooperativa, riferiscono specificamente sulla proposta di cui al comma precedente.

**Articolo 9****(Diritto di esaminare la documentazione relativa al proprio ristorno)**

1. Ogni socio, durante il mese successivo alla liquidazione dei ristorni, può visionare la documentazione, relativa al calcolo del proprio ristorno, tenuta a cura del consiglio di amministrazione.

**Articolo 10****(Modificazioni del regolamento)**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione.

**Articolo 11****(Norma transitoria)**

1. Il presente regolamento si applica dall'esercizio sociale che inizia il primo gennaio 2016.